



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DECRETO DEL SINDACO

Numero 1 del 02/01/2024

Oggetto:

Conferimento incarico ai sensi dell'articolo 90 TUEL presso l'Ufficio di supporto del Sindaco

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



COMUNE DI IGLESIAS

(Prov. Sud Sardegna)

DECRETO SINDACALE

N. 1 del 02/01/2024

Oggetto: Conferimento incarico ai sensi dell'articolo 90 TUEL presso l'Ufficio di supporto del Sindaco

IL SINDACO

visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 361 del 18.12.2018 e, in particolare, l'articolo 13 che prevede espressamente la possibilità di istituire Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023 avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'ente", la quale prevede, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, lo speciale ufficio comunale alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, denominato "Ufficio di supporto del Sindaco";

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 30.11.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024 - 2026 e adeguamento piano annuale delle assunzioni anno 2023";

richiamati

- il proprio decreto n.9 del 08.06.2023, con il quale, successivamente alle elezioni amministrative 2023, è stato individuato un primo collaboratore diretto del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico;
- il proprio decreto n. 22 del 30.11.2023 con il quale è stato conferito un incarico di vertice ai sensi dell'articolo 90 TUEL, presso l'Ufficio di supporto del Sindaco;

riscontrato che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in coerenza con le linee programmatiche 2023 -2028 e con la programmazione di cui al vigente documento unico di programmazione (DUP), si rende necessario completare la dotazione dell'Ufficio di supporto del Sindaco con una figura non specialistica di categoria C ;

visto l'art. 90, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di "Art. 90 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica";

dato atto, in primo luogo, che questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

riscontrato che il suddetto articolo 90 del D. lgs 267/2000 disciplina la costituzione degli uffici di supporto agli organi istituzionali prevedendo:

- che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l'istituzione;
- che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco che li ha nominati;
- che le funzioni attribuite sono di supporto all'Organo di Direzione Politica cui afferiscono nell'esercizio delle funzioni proprie di quest'ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di controllo;

atteso che

- il personale degli uffici costituiti a norma dell'art. 90 TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), è individuato, in relazione al carattere fiduciario dell'incarico, dal Sindaco;
- gli uffici di cui trattasi possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge ed agli stessi non può essere attribuita alcuna competenza gestionale;
- con l'art. 18-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, il Legislatore ha fornito un'interpretazione autentica delle previsioni di cui all'art. 90 TUEL, con particolare riferimento alla durata dei contratti a tempo determinato con cui è assunto il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica. Si chiarisce, difatti, che tali contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco, anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato;

verificata la necessità di operare il completamento della composizione dell'Ufficio di supporto al sindaco prevedendo una figura non specialistica che all'interno di tale Ufficio:

1. curi la corrispondenza personale indirizzata al Sindaco;
2. curi l'agenda personale e gli appuntamenti del Sindaco;

considerato che nel suddetto piano fabbisogni del personale è stata prevista una figura non specialistica ex categoria C1 con contratto di lavoro subordinato - determinato, a tempo parziale (n.18 ore settimanali), con applicazione a detto personale del contratto collettivo nazionale Enti locali, da assumere ex articolo 90 Dlgs 267/2000;

preso atto che il conferimento, ai sensi dell'articolo 90 TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purchè il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio e di consulenza e, sia caratterizzato dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile;

evidenziato che l'incarico in argomento rientra nelle ipotesi consentite dalla legge, come affermato da consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di incarichi a personale in quiescenza;

considerato che la giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le tematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90 TUEL, evidenziando in particolare tre aspetti:

- necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
- conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 TUEL.

dato atto che per le figure esterne il Sindaco, pur nell'obbligo di verificare la coerenza tra curriculum formativo e posizione lavorativa offerta, dispone della facoltà di nominare "*intuitu personae*" tali collaboratori, quindi senza necessità di attivare procedura selettiva ad evidenza pubblica;

ritenuto pertanto di procedere all'individuazione dell'Incaricato presso l'Ufficio di supporto del Sindaco, mediante applicazione dell'articolo 90 del TUEL, e precisamente:

n. 1 figura non specialistica per il supporto al Sindaco con contratto di lavoro subordinato - determinato, a tempo parziale (n.18 ore settimanali), con applicazione a detto personale del contratto collettivo nazionale Enti locali, da assumere ex articolo 90 Dlgs 267/2000, individuato nella persona della signora Giuseppina Alba, meglio generalizzata agli atti d'ufficio, con decorrenza dal 08.01.2024 e fino allo scadere dell'attuale mandato del Sindaco.

dato atto che i compiti attribuiti sono caratterizzati dalla mancanza di competenze specialistiche e precisamente i seguenti:

- 1.curi la corrispondenza personale indirizzata al Sindaco;
- 2.curi l'agenda personale e gli appuntamenti del Sindaco;

dato atto altresì che, viene confermato integralmente:

- quanto già stabilito mediante il precedente decreto n.9 del 08.06.2023, con il quale, successivamente alle elezioni amministrative 2023, è stato individuato nella persona del prof. Simone Franceschi un primo collaboratore diretto del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e di comunicazione;
- quanto già stabilito mediante il precedente decreto n. 22 del 30.11.2023, con il quale, nell'ambito dell'Ufficio di supporto, è stata individuata nella persona della Dott.ssa Lucia Tegas, l'incaricata di vertice di tale struttura, giusto, fra l'altro, l'articolo 11, comma 3 del D.L. 10.08.2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n.137;

evidenziato che la signora Giuseppina Alba, nell'esercizio delle funzioni sopra indicate, risponde al Sindaco e all'incaricato di vertice della struttura di supporto al Sindaco;

ritenuto di riconoscere alla signora Giuseppina Alba una retribuzione annua lorda parametrata alla ex categoria C1 di posizione contrattuale dei dipendenti comunali, incrementata di una indennità omnicomprendiva annua di €. 1.400,00 lordi, sostitutiva del trattamento economico accessorio, tenuto conto dell'impegno richiesto alla medesima;

visto l'art. 13 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n.267/2000 si costituiscono in virtù di un rapporto fiduciario (*intuitu personae*) con il soggetto politico che richiede l'assunzione e che, pertanto, lo stesso si risolve automaticamente al venir meno di tale rapporto fiduciario;

preso atto che la spesa relativa all'incarico in oggetto è già prevista nei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente, nonché nella programmazione del Fabbisogno dell'Ente;

visto il curriculum depositato in atti;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dipendenti enti locali;

visto lo statuto comunale;

decreta

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di conferire alla signora Giuseppina Alba, meglio generalizzata agli atti d'ufficio, l'incarico non specialistico di addetta all'Ufficio di supporto posto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 8 gennaio 2024 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con prestazione lavorativa a tempo determinato e parziale (n. 18 ore settimanali).

Di stabilire che le funzioni non specialistiche e i compiti assegnati alla signora Giuseppina Alba sono di seguito riportati:

1. cura dell'agenda e del ricevimento del pubblico per colloqui con il Sindaco;
2. cura della corrispondenza personale indirizzata al Sindaco;

Di dare atto che alla signora Giuseppina Alba, assegnata unicamente all'Ufficio di supporto del Sindaco, come configurato con la deliberazione di Giunta comunale n. n. 231 del 30.11.2023, è fatto divieto di svolgere attività gestionale e pertanto le sole attività da porre in essere saranno quelle indicate ai punti 1) e 2) sopra illustrati;

Di dare atto che l'eventuale cessazione anticipata del mandato elettivo del Sindaco costituisce condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso e che il contratto individuale di lavoro si risolve automaticamente al venir meno dell'elemento fiduciario;

Di riconoscere alla signora Giuseppina Alba una retribuzione annua lorda parametrata a quella di un dipendente di ente locale ex categoria C1 con contratto di lavoro subordinato - determinato, a tempo parziale (n.18 ore settimanali), con applicazione a detto personale del contratto collettivo nazionale Enti locali, da assumere ex articolo 90 Dlgs 267/2000, incrementata di una indennità omnicomprensiva annua di €. 1.400,00 lordi, sostitutiva del trattamento economico accessorio, tenuto conto dell'impegno richiesto alla medesima;

Di demandare al Dirigente del Personale gli adempimenti consequenziali al presente decreto.

Iglesias 2 gennaio 2024

Il Sindaco
(Mauro Usai)
